

9. Esse sono ripartite tra personale sanitario, infermieristico, volontario e delle forze dell'ordine che intervengono in ausilio nelle attività stesse.

#### Art. 126

##### *(Le tecniche di intervento)*

1. Le tecniche di intervento vanno adottate e insegnate in modo uniforme per tutti gli operatori delle ASL del capoluogo di regione e quindi delle province della regione.
2. L'ufficio prevenzione dell'ASL regionale, programmerà d'intesa con l'ufficio omonimo interregionale i corsi di formazione regionali per le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
3. Nelle attività di prevenzione sono comprese anche tutte le attività sanitarie dirette a recuperare il soggetto alla vita sociale, alla sua graduale disintossicazione, che si alternano con il ricovero coatto, con il ricovero alternativo e l'accompagnamento da parte del personale volontario; sono comprese altresì tutte le attività di controllo della vita sociale e ricreativa del tossicodipendente.
4. L'ufficio regionale ASL d'intesa con quello interregionale ha anche il compito di sperimentare nuove tecniche di intervento nella prevenzione e recupero, aventi carattere medico, psicologico, comportamentale; al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze.

#### Art. 127

##### *(Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)*

1. Tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, presso la sede dell'ufficio interregionale, i dirigenti degli uffici regionali, si accordano per stabilire comuni criteri di intervento per la prevenzione e l'individuazione delle tossicodipendenze, che consentirà una più proficua attività di recupero alla vita sociale, dei soggetti.
2. Gli accordi riguarderanno tutte le attività indicate negli articoli precedenti e relative alla prevenzione e al recupero dei tossicodipendenti alla vita sociale.
3. Gli accordi vertono quindi sulla determinazione delle attività di piano e degli obiettivi posti negli stessi.
4. A tal proposito sono predisposte delle statistiche sulla diminuzione anno per anno, delle tossicodipendenze, per oggetto di sostanze utilizzate e per gravità delle intossicazioni derivanti dai vari tipi di sostanze usate.
5. Su tutte le attività espletate dall'ufficio prevenzione e recupero dell'ASL del capoluogo di regione, sono stabiliti accordi interprovinciali e di settore di decentramento per la provincia del capoluogo di regione, al fine di stabilire criteri uniformi di operatività in ogni provincia e quindi in ogni settore di decentramento provinciale.
6. Gli accordi riguardano quindi la variazione dei piani di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

#### Art. 128

##### *(Settori di decentramento nazionale)*

1. Al fine della organizzazione delle attività di prevenzione delle tossicodipendenze in ambito interregionale, lo Stato viene diviso in settori di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, comprendenti le relative regioni.
2. Su tutte le attività indicate per l'ufficio prevenzione e recupero ASL del capoluogo di regione, vengono stabiliti accordi tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, al fine di stabilire comuni sistematiche di operatività e di intervento, uniformi quindi in ciascuna regione.
3. L'ufficio interregionale delle ASL sito presso il centro urbano capoluogo di settore di decentramento nazionale (Milano - Roma e Napoli), individua d'intesa con l'ufficio sicurezza interregionale (le Questure di Milano, Roma e Napoli), i flussi di transito degli stupefacenti, che interessano ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare misure di difesa più efficaci per le zone che sono prossime a tali flussi di traffico.
4. L'ufficio prevenzione e recupero ASL interregionale, individua le possibili aree di produzione di sostanze stupefacenti nelle regioni del settore di decentramento nazionale, d'intesa con l'ufficio sicurezza interregionale, per permettere azioni di difesa e di recupero più efficaci e più intense, nelle aree più prossime a tali zone.
5. Tale individuazione viene compiuta d'intesa con le autorità di pubblica sicurezza dell'ufficio sicurezza regionale (la Questura del capoluogo di regione).
6. Se interessano il capoluogo di regione ove ha sede l'ufficio interregionale, vanno date opportune direttive alle ASL della provincia o delle province della regione, per l'adozione delle azioni più opportune.

#### Art. 129

##### *(Individuazione dei punti sensibili da proteggere)*

1. Nei piani interregionali vanno indicati i punti sensibili che sono interessati dall'uso di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia dell'ufficio interregionale.
2. Vanno indicate le direttive e gli accordi tra le province della regione ove ha sede l'ufficio di settore di decentramento nazionale, per la individuazione e il controllo dell'uso di stupefacenti in tali luoghi; e vanno comunicati gli accordi stabiliti con le regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, finalizzati ad effettuare azioni di controllo uniformi dei punti sensibili, quali scuole, centri commerciali e ricreativi, circoli e luoghi di divertimento dei vari territori provinciali.
3. Tale controllo e pianificazione conduce alla individuazione di uniformi sistemi di controllo dei punti sensibili citati, adottando quindi misure uniformi in ogni regione del medesimo settore di decentramento nazionale.

#### Art. 130

##### *(Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale)*

1. Tra uffici di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono stabiliti precisi accordi per attivare ed attuare i centri di collegamento utili per lo scambio di informazioni tra regioni e di attività operative.
2. Ciò avverrà nei capisaldi di 4<sup>a</sup> specie, delle ASL dei Comuni confinanti con altre regioni diverse da quella di appartenenza.
3. Tali centri di collegamento servono per stabilire uniformi sistemi di scambio di

informazioni e di attività operative di intervento.

4. Oltre ai collegamenti nel proprio ambito provinciale e regionale dell'ufficio interregionale di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; lo stesso acquisisce intese e stipulerà accordi con gli uffici interregionali delle confessioni religiose e delle attività assistenziali, per organizzare il coordinamento regionale da parte di tali enti, delle attività che vanno ad integrare quelle degli uffici regionali di prevenzione delle tossicodipendenze.

#### Art. 131

*(Servizi semplici e composti di prevenzione e recupero)*

1. I servizi semplici e composti organizzati dall'ufficio prevenzione ASL interregionale, nel proprio territorio provinciale, sono compiuti in modo uniforme in tutta la regione e nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.
2. Per questo precise intese sono raggiunte con le regioni relative, per concordare il numero di servizi semplici e composti, da assicurare in ogni ambito regionale e quindi provinciale, nelle funzioni di integrazione e di collegamento degli uffici provinciali nonché di informazione nei vari ambiti regionali, che derivano anche dai servizi regionali di collegamento.
3. L'ufficio interregionale di prevenzione e recupero ASL delle tossicodipendenze, si accorda con le regioni del proprio settore di decentramento nazionale, sul numero e tipo di capisaldi che devono essere posseduti da ogni provincia e sul numero e tipo di capisaldi di collegamento tra regioni, in relazione alle varie esigenze di prevenzione e alle realtà ambientali e sociali.

#### Art. 132

1. *(Il collegamento con l'ufficio sicurezza interregionale di cui al progetto sicurezza)*  
L'ufficio prevenzione delle tossicodipendenze interregionale assicura il collegamento con l'ufficio sicurezza interregionale (la Questura di Milano, Roma e Napoli) di cui al progetto sicurezza, per permettere il coordinamento delle attività di sicurezza di ausilio a quelle sanitarie di prevenzione delle tossicodipendenze, da parte degli organi preposti alla sicurezza; tali attività interessano gli analoghi uffici regionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.
2. L'ufficio prevenzione del capoluogo del settore di decentramento nazionale, tiene il collegamento con l'ufficio sicurezza provinciale e interregionale, per le attività che interessano la provincia e la regione dell'ufficio interregionale ASL e per quelle che interessano le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale; al fine di concordare le direttive da dare agli uffici sicurezza di altre regioni, che devono organizzare i servizi composti con gli operatori sanitari e volontari, nella prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e nel controllo delle stesse.
3. Vengono stabiliti nella sede interregionale degli accordi tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, diretti a creare un sistema uniforme in tale ambito, di interventi diretti a prevenire le tossicodipendenze e il recupero dei vari livelli di intossicazione; proprio come avviene per l'ufficio regionale nei confronti di quelli provinciali.

*(La sperimentazione di nuove tecniche)*

1. La sperimentazione di nuove tecniche di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze va estesa, attraverso l'azione dell'ufficio interregionale, alle altre regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, con la comunicazione e l'applicazione da parte di tecnici interregionali, inviati nelle varie regioni.
2. Tale sperimentazione è collegata con l'esame della validità dei piani regionali, che possono essere concepiti in modo da acquisire i risultati che sono stati posti come obiettivo.
3. La validità è posta in funzione allora di tali risultati e in tal senso vale la sperimentazione delle tecniche che possono portare a risultati più elevati.

## Art. 134

*(I settori di decentramento provinciale)*

1. La pianificazione provinciale di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, è effettuata secondo dei settori di decentramento provinciali che corrispondono ai territori delle ASL della provincia.
2. L'ufficio prevenzione dell'ASL comprendente il capoluogo ha il compito di redigere il piano del proprio territorio e di coordinare quelli delle ASL della Provincia.
3. Previa intese con l'ufficio sicurezza regionale, l'ufficio USL individua i flussi di traffico dello spaccio e transito degli stupefacenti, al fine di proteggere in modo maggiore le aree ad essi prossime.
4. Tale difesa è compiuta con operatori sanitari, infermieri e con i corpi del volontariato, coadiuvati dalle forze dell'ordine, secondo la rete di prevenzione delle volanti e del poliziotto di quartiere previste dal progetto sicurezza.
5. Su tutte le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, gli uffici provinciali dell'ASL del capoluogo stabiliscono accordi con i corrispondenti uffici delle ASL periferiche provinciali, al fine di impiegare uniformi sistemi di prevenzione e di recupero in ambito provinciale.
6. Ciò viene compiuto secondo gli accordi che l'ufficio provinciale stabilisce con quello regionale dell'ASL del capoluogo di regione, sentiti gli uffici provinciali delle province della regione.
7. Il piano dell'ASL del capoluogo di provincia, per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze, assume la funzione di criterio guida per gli altri uffici della provincia, che così hanno nella più importante dimensione provinciale, il riferimento per le azioni di pianificazione ed operative di intervento.

## Art. 135

*(I punti sensibili della provincia)*

1. L'ufficio del capoluogo di provincia, determina i punti sensibili sui quali effettuare il controllo per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti; questi punti sono quelli che si trovano nel territorio delle ASL del capoluogo.
2. Lo schema di tali punti viene comunicato alle ASL della provincia per una uniforme sistematica di controllo in quelle zone, che possono essere costituite da centri ricreativi, centri commerciali, di svago, circoli ricreativi aperti al pubblico, stazioni di

autoveicoli e ferroviarie, sale giochi, centri di spettacolo di vario genere.

3. I controlli vanno organizzati secondo i livelli di tali punti sensibili, in modo uniforme e con la stessa sistematica in tutto l'ambito provinciale.
4. Per questo sono assunte precise intese tra uffici di prevenzione delle USL di una stessa provincia.

#### Art. 136

##### *(L'organizzazione dei capisaldi)*

1. L'ufficio di prevenzione e recupero dell'ASL del capoluogo imposta la pianificazione secondo l'organizzazione dei capisaldi od organi di difesa sparsi sul territorio.
2. Essi sono di 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup> - 4<sup>a</sup> specie. La loro individuazione è di competenza dell'ufficio provinciale, d'intesa con quello regionale e quelli periferici.
3. Quelli di prima specie corrispondono agli uffici principali ove hanno sede le ASL di ripartizione del territorio provinciale.
4. Quelli di seconda specie sono ubicati nelle sezioni delle USL dei Comuni che confinano con gli altrui settori di decentramento provinciale; cioè con le altre ASL.
5. Quelli di terza specie sono gli uffici delle sezioni ASL che si trovano nei Comuni interni n a ciascun settore di decentramento. Si tratta dei Comuni principali siti nel territorio di ciascuna ASL.
6. I capisaldi di 4<sup>a</sup> specie sono quelli delle sezioni ASL dei Comuni che confinano con altre province o con province di altre regioni. L'organigramma di questi capisaldi è redatto dall'ufficio ASL del capoluogo di provincia, d'intesa tuttavia con l'ufficio ASL del capoluogo di regione, al fine di organizzare un sistema di prevenzione uniforme in ogni regione, nel territorio cioè delle sue province.

#### Art. 137

##### *(I servizi semplici e compositi)*

1. Nell'ambito di ciascun territorio delle ASL, sono organizzati dall'ufficio relativo servizi semplici e compositi con operatori del volontariato, operatori sanitari e delle forze dell'ordine.
2. Questi servizi sono previsti in modo uniforme in tutto l'ambito provinciale, attraverso l'azione di coordinamento dell'ufficio provinciale dell'ASL del capoluogo, che stabilirà precisi accordi per la previsione di tali servizi uniformemente, secondo le esigenze delle varie ASL della provincia.
3. Gli uffici di prevenzione delle ASL della provincia sono tutti collegati con i Commissariati di zona di cui al progetto sicurezza e con i Comandi dei Carabinieri, per il periodo precedente all'attuazione di tale progetto; ma secondo il coordinamento della Questura del capoluogo di provincia, che darà precise direttive agli uffici periferici della provincia, sulle attività di supporto per la prevenzione delle tossicodipendenze.
4. L'ufficio dell'ASL del capoluogo, terrà i relativi collegamenti con la Questura dello stesso, al fine di concordare le varie attività di ausilio che la pubblica sicurezza espletterà congiuntamente con il personale addetto alla prevenzione delle tossicodipendenze.

*(Il collegamento con le confessioni religiose)*

1. L'ufficio di prevenzione delle ASL tiene i contatti e le relative intese con gli organi provinciali delle confessioni religiose principali della provincia. Al fine di stabilire azioni uniformi che tali confessioni terranno con gli operatori addetti alla prevenzione delle tossicodipendenze nei territori delle ASL della provincia.
2. Le intese sono dirette a far diramare da parte di tali confessioni, direttive agli organi religiosi periferici della provincia, che stabiliscono idonee azioni da compiere congiuntamente con gli organi delle USL nella prevenzione delle tossicodipendenze, le quali possono riguardare i controlli periodici, gli accompagnamenti degli accompagnatori, le informazioni sul comportamento, gli aiuti morali e psicologici.

## Art. 139

*(Le tecniche di intervento)*

1. In base alle direttive regionali le tecniche di intervento per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze, vanno uniformemente impiegate in ogni provincia.
2. Saranno verificate quelle tecniche nuove, di carattere psicologico, morale e comportamentale, che hanno dato effetti positivi in un certo ambito sociale frequentato dal tossicodipendente.
3. Le stesse sono acquisite dall'organo di coordinamento provinciale e trasmesse all'organo di coordinamento regionale per la sua ulteriore applicazione in altri ambiti provinciali della stessa o di altre regioni.
4. E' compito dell'ufficio prevenzione delle ASL del capoluogo di provincia, sperimentare con le proprie strutture, nuove tecniche per la elevazione dei risultati positivi nella prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
5. A tal fine l'ufficio dell'ASL del capoluogo raccoglie le proposte delle ASL periferiche al fine del loro impiego nella provincia.

## Art. 140

*(Gli obiettivi provinciali)*

1. Gli obiettivi provinciali hanno un duplice aspetto:
  - a) il primo riguarda la diminuzione dei decessi e delle conseguenze permanenti sullo stato di salute dei tossicodipendenti.
  - b) il secondo è dato dalla progressiva riduzione dell'uso di droghe pesanti, fino alla totale eliminazione dell'uso non terapeutico.
2. Questi obiettivi sono valutati nel loro raggiungimento in relazione alle tecniche utilizzate e all'impiego di nuove tecniche, che consigliano il loro allargamento.

## Art. 141

*(I compensi e i riconoscimenti)*

1. Il raggiungimento degli obiettivi nei due livelli e secondo precise statistiche da compilare da parte dell'ufficio ASL, comporta a fine anno un compenso aggiuntivo per tutti gli operatori dipendenti ASL.
2. Per il corpo dei volontari e per le forze dell'ordine che collaborano con la struttura sanitaria, il raggiungimento di tali obiettivi comporta dei riconoscimenti sociali e

morali e dei compensi in natura; quali brevi o medi soggiorni gratuiti in località amene del territorio nazionale o di altri Paesi, quali sconti nell'acquisto di beni mobili e immobili, possibilità di richiedere mutui a tassi più agevolati di quelli correnti sul mercato.

3. I conferimenti morali e sociali comportano il riconoscimento pubblico e la possibilità di fregiarsi con distintivi e decorazioni che indicano le attività sociali prestate per solidarietà da parte del personale del corpo dei volontari.

#### Art. 142

*(La direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della Sanità)*

1. Organo di coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, è la direzione generale prevenzione e recupero del Ministero della sanità; la quale viene divisa in tre settori: Nord, centro e sud Italia.
2. Il settore centro Italia ha le funzioni dell'ufficio interregionale ASL di prevenzione e recupero; per l'area geografica del centro Italia e quindi per le regioni che vi fanno capo.
3. Gli altri due settori servono per coordinare le attività di prevenzione e recupero dei due settori nord e sud Italia, in sintonia con le attività programmate per il centro Italia.
4. La direzione citata è allora un organo di coordinamento nazionale generale, che regola l'applicazione delle azioni di difesa delle tossicodipendenze per i tre settori di decentramento nazionale, tendendo ad una sintesi operativa nazionale, che si adatta alle singole esigenze locali dei tre ambiti geografici nazionali.
3. Attraverso questa sintesi globale, il fenomeno delle tossicodipendenze trova una valutazione nazionale e un controllo che incide sulla riduzione progressiva del fenomeno in modo coordinato per tutto il territorio nazionale, fino all'obiettivo finale costituito dalla sua totale eliminazione.

#### Art. 143

*(Piano sicurezza e progetto tutela del decoro dell'urbano)*

1. I risultati della attività di prevenzione delle tossicodipendenze, sono acquisibili solo se si riesce a predisporre uno strumento operativo organico nelle strutture e nel personale necessario, sia per il settore sanitario che per la rete preventiva delle forze dell'ordine, che riguarda il progetto sicurezza e che costituisce un valido strumento di prevenzione, che completa in modo complementare l'organizzazione della struttura sanitaria.
2. L'attuazione del progetto tutela del decoro dell'urbano riferita alla prevenzione delle tossicodipendenze, è compiuta in un momento successivo o contemporaneo a quello relativo al progetto sicurezza; pena il mancato raggiungimento degli obiettivi concreti, che sono il contenuto dell'efficienza della struttura pubblica preposta a questa particolare tutela dell'ambiente in cui vive l'uomo.

#### Art. 144

*(Costo zero del progetto sicurezza)*

1. I fondi necessari per la privatizzazione del settore sicurezza delle forze dell'ordine italiane, secondo le indicazioni e le fasi di cui agli articoli precedenti, sono acquisiti

ponendo in quiescenza ogni anno e per tre periodi temporali di un anno ciascuno, 20.000 appartenenti alle forze dell'ordine per complessivi 60.000 uomini, scelti tra coloro che siano i più anziani.

Il numero citato è proporzionale nel tempo e nella quantità al costo degli appalti da affidare ad imprese private con contratto a termine, in modo cioè che non vi siano costi per il bilancio statale.